

## Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica

Prot. n. 9/3670/2014

OGGETTO: COMUNE DI LOMBRIASCO - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE  
PARZIALE 003 AL P.R.G.C. – OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

**visto** il progetto preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C., adottato dal Comune di Lombriasco con deliberazione del C.C. n. 38 del 26/11/2013 (*Prat. n. 076/2013*), trasmesso alla Provincia in data 24/12/2013 (pervenuto il 31/12/2013) ai sensi del comma 7 art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2);

**preso atto** dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. n. 38 del 26/11/2013 di adozione;

**rilevato** che, nello specifico, il progetto preliminare di Variante parziale in oggetto, in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata, prevede alcune modifiche normative e cartografiche, ed in particolare propone:

- modifiche al P.E.C. area "C10", finalizzata a comprendere nel P.E.C. la viabilità di connessione con la Piazza Losana e un tratto di viabilità di P.R.G.C. prevista in fregio lato Ovest;
- modifiche normative per la costruzione dei bassi fabbricati – tipologia copertura;
- modifiche normative per la costruzione dei bassi fabbricati nel centro storico;
- rettifica di Via delle Rose, Via Camposanto e Viale Monviso in quanto la cartografia non corrisponde alla situazione reale;
- correzione alla viabilità in Via della Valle e Via Fiorita;
- precisazioni degli interventi di ristrutturazione previsti dalle N.T.A.;
- adeguamento della normativa comunale e del P.R.G.C. alla D.G.R. n. 85-13268 dell'08/02/2010 e s.m.i. "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande";
- aggiornamento della cartografia con l'indicazione dei Beni culturali;
- verifica e correzione di eventuali errori materiali.

L'Atto deliberativo d'adozione riporta l'esclusione della Verifica di assoggettabilità alla VAS "perchè rientra nei casi previsti dal comma 9 art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i....". La

documentazione di Variante non allega la “*Verifica di conformità alla classificazione acustica del territorio comunale*” come previsto dalla L.R. n. 52/2000 art. 5 comma 4; ;

**dato atto** che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del comma 7 dell’art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 3/2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell’art. 20 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell’attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

**atteso** che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell’articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell’articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell’art. 5 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

**visti** gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

## DETERMINA

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Lombriasco con deliberazione C.C. n. 38 del 26/11/2013, le seguenti osservazioni:
  - a) la Deliberazione C.C. di adozione riporta che “*..la variante non presenta i requisiti tali da richiedere l’applicazione della verifica di assoggettabilità alla VAS perchè rientra tra i casi previsti dal comma 9 dell’art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. ...*”. Preme rilevare che la L.R. n. 17/2013, vigente dal 29/08/2013, ha apportato ulteriori modifiche alla L.R. n. 56/77 e, tra queste, anche al comma 9 dell’art. 17, in merito al processo di Valutazione Ambientale. Si suggerisce, pertanto, di valutare la corretta procedura di esclusione da seguirsi, riferendosi al testo della norma come modificata e già vigente alla data di adozione della Variante;
  - b) il comma 7 art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., riporta che: “*la deliberazione di adozione della variante parziale contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale e un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga*”. Si rileva che la D.C.C. di adozione della Variante non riporta il “*prospetto numerico*” sopraccitato, che si consiglia, quindi, di riportare nella Deliberazione di approvazione definitiva della Variante;
  - c) la modifica illustrata nella scheda n. 25 della Relazione, oltre a prevedere una classificazione

- puntuale dei Beni ambientali (già individuati dallo Strumento urbanistico vigente) in base agli specifici riferimenti normativi, propone l'introduzione nell'elenco dei Beni anche del "SIC IT1110016 Confluenza PO-Maira" quale "Bene Paesaggistico: SIC". Dalla documentazione pervenuta, parrebbe rilevare che il "SIC" sopra citato non sia individuato cartograficamente dal P.R.G.C., né presente nel corpo normativo di Piano. Si suggerisce di verificare se l'inserimento di tale Bene ambientale tutelato nelle Norme del P.R.G.C. possa avere ricadute (e di quale portata) sul territorio comunale, appurando contestualmente se lo strumento della Variante parziale possa essere considerato il più consono -o meno - per tale inserimento. Inoltre, si suggerisce di verificare i riferimenti normativi citati, in quanto, oltre alle Leggi regionali segnalate, vi sono altre Fonti (quali, ad esempio, il D.P.R. 357/1997, le Direttive Habitat, ecc.), estremamente caratterizzanti anche nel merito delle procedure autorizzative dei "SIC";
- d) la Deliberazione C.C. di adozione non riporta la modifica illustrata nella Relazione di variante al punto j): *"identificazione cartografica e normativa, ai sensi L.R. 42/2000 e D.G.R. n. 22-12378 del 26/04/2004 e s.m.i., del sito contaminato presente sul territorio comunale identificato con codice regionale n. 2295"*. Si suggerisce di allineare i due documenti, verificando che nella Deliberazione compaiano tutte le modifiche proposte;
- e) si suggerisce di chiarire se le superfici destinate ad *"alberate"* costituiscano, o meno, aree a *"Servizi pubblici"* ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 56/77 e di verificare se la modifica dell'area *"C10"* abbia comportato anche modifiche ai Servizi, quali, ad esempio l'individuazione di una nuova area a parcheggio come parrebbe rilevare nella cartografia allegata. Si ricorda che ogni modifica alle superfici adibite a Servizi pubblici dovrà essere espressa mediante idonei conteggi e trovare giustificazione entro l'oscillazione massima e minima prevista dal comma 5 p.ti c) e d) art. 17 L.R. n. 56/77. Sempre nel merito dell'area *"C10"*, si suggerisce di specificare (motivandone la scelta) se la variazione proponga anche la modifica della destinazione dell'area adiacente (come parrebbe rilevarsi dagli estratti cartografici allegati alla Relazione) modificando la destinazione attuale (che parrebbe *"E-Aree agricole di salvaguardia ambientale"*) in *"E-Aree produttive agricole"*;
- f) in merito alla possibilità di *"inserire nelle coperture gli impianti necessari per il rispetto della normativa sulla promozione di energia da fonti rinnovabili"* per gli edifici posti nel Centro Storico, si suggerisce di confrontarsi con la L.R. n. 13/2007 *"Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia"* ed in particolare con l'art. 2 *"ambito di applicazione"* comma 5. Si consiglia inoltre di appurare se la modifica proposta possa in qualche modo *"modificare"* le *"norme di tutela e salvaguardia"* afferenti ad *"ambiti individuati ai sensi dell'art. 24"* della L.R. n. 56/77, in quanto le Varianti, per essere considerate parziali *"non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti"* (art. 17 comma 5 p.to h) della citata L.R. n. 56/77 come modificata dalle recenti Leggi Regionali);
- g) in merito alla modifica dell'art. 42 delle N.t.A. *"Aree per il Commercio"*, si suggerisce di inserire il riferimento alle DCR finora emanate, in particolare alla DCR n. 191-43016/2012;
- h) circa l'individuazione del *"sito contaminato"* cod. n. 2295 dell'Anagrafe Regionale dei siti

contaminati, si rimanda alle normative specifiche oltrechè alle corrispondenze intercorse con il Servizio Pianificazione e gestione rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità ambientale della Provincia, in particolare alla comunicazione prot. n. 145900 del 30/08/2013;

- i) considerato che la Variante prevede delle lievi rettifiche in merito alla viabilità, si suggerisce, qualora l'Amministrazione Comunale ne condivida il criterio, di inserire nelle Norme di Attuazione del Piano Regolatore (nel caso in cui non contenessero già tale orientamento), una disposizione in base alla quale il tracciato viario in progetto, può subire variazioni in sede di progettazione esecutiva, senza che queste modifiche comportino variante al P.R.G.C., purché tali variazioni avvengano all'interno dell'area delimitata dalle fasce di rispetto indicate dal Piano o dagli Strumenti urbanistici esecutivi;
- j) ai sensi dei commi 4-5 della L.R. 52/2000 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*", ogni modifica agli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica (e l'eventuale revisione) del Piano di Classificazione Acustica. Si suggerisce pertanto di allegare tale dichiarazione di compatibilità al Piano di Classificazione Acustica in sede di approvazione del progetto definitivo della Variante. A titolo informatico, si ricorda che le recenti modifiche apportate alla L.R. n. 52/2000 ed in particolare al comma 6 bis dell'articolo 7, prevedono che "*la modifica o revisione della classificazione acustica, ove attuata in sede di predisposizione o modifica degli strumenti urbanistici secondo le procedure di cui alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), è svolta contestualmente a tali procedure.*";
- k) in ultimo, al fine di poter aggiornare correttamente i nostri dati, si chiede cortesemente di verificare se il Comune, dall'approvazione dello strumento vigente (2009) ad oggi, abbia effettuato o meno altre varianti parziali ai sensi del comma 7 art. 17 L.R. n. 56/77, in quanto dai dati in nostro possesso, parrebbe essere presente una Variante parziale approvata con D.C.C. n. 11 del 26/05/2012, non menzionata nella documentazione di Variante;

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77 e s.m.i.;

3. **di trasmettere** al Comune di Lombriasco la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 06/02/2014

Il Dirigente  
(Arch. Gianfranco Fiora)  
F.to in originale